

| GARANZIE ASSICURATE | GARANZIA BASE (A) | GARANZIA PREMIUM (B) | ONERI A CARICO DELL'ASSICURATO |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|---|
| 1- RIMBORSO PENALE | € 1.000,00 | € 5.000,00 | 10% dell'importo da liquidare con il minimo di € 70,00 |
| 2- RIMBORSO QUOTA SOGGIORNO | € 1.500,00 | € 5.000,00 | |

INDICE VOCI GARANZIA

- 1) Rimborsio penale
- 2) Rimborsio quota soggiorno
- 3) Oneri a carico dell'assicurato
- 4) Modalità per la richiesta di rimborso

1) RIMBORSO PENALE (prima dell'inizio del soggiorno)

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia copre la penale di annullamento soggiorno e/o caparra addebitate dalla struttura ricettiva ai propri clienti, entro quanto previsto dal regolamento di soggiorno e, comunque, fino alla concorrenza dell'importo assicurato.

La garanzia decorre dalla data di "conferma di prenotazione" rilasciata dalla **STRUTTURA OSPITANTE**, e termina con le operazioni di registrazione presso la struttura prenotata; è operante esclusivamente se il cliente rinuncia per uno dei motivi imprevedibili al momento della stipulazione del contratto quali:

1.1) Malattia, infortunio o decesso dell'Assicurato o del compagno di soggiorno (chi partecipa al soggiorno con l'Assicurato presente nella medesima prenotazione) o del loro coniuge o convivente, figlio/i, fratello/i e sorella/e, genitore/i, suocero/a, genero/i, nuora/e o del Socio contitolare della azienda dell'Assicurato.

Sono comprese le malattie preesistenti non aventi carattere di cronicità le cui recidive o riacutizzazioni si manifestino dopo la data di iscrizione al soggiorno e le patologie della gravidanza, purché tali patologie siano insorte successivamente alla data di prenotazione.

1.2) Danni materiali a seguito di incendio o calamità naturali che colpiscano i beni dell'Assicurato e/o sue attività imprenditoriali e impongano la sua presenza in loco.

1.3) Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a seguito di calamità naturali.

1.4) Citazione in tribunale quale testimone o convocazione a giudice popolare dell'Assicurato o di un compagno di soggiorno pervenute successivamente alla data di decorrenza della garanzia.

1.5) Perdita di impiego a seguito licenziamento dell'Assicurato avvenuto dopo la prenotazione ovvero assunzione dell'Assicurato qualora fosse alla ricerca di occupazione al momento della prenotazione.

1.6) Impossibilità di raggiungere il luogo di soggiorno presso la struttura a causa di incidente o guasto al mezzo di trasporto.

1.7) Variazione delle date di esami universitari, concorsi pubblici, esami di abilitazione professionale dell'Assicurato o di un compagno di soggiorno.

ESCLUSIONI

L'assicurazione non è valida se al momento dell'adesione già sussistevano le condizioni o gli eventi che determinano l'annullamento del soggiorno.

Sono escluse le conseguenze da sindrome di immunodeficienza acquisita (HIV), le malattie neuropsichiatriche, nervose e mentali.

Sono inoltre esclusi gli annullamenti dovuti ad infortuni determinati da: guerra e tumulti popolari, atti terroristici, scioperi, calamità naturali, partecipazione a gare, dolo dell'Assicurato, sopravvenuti impegni di studio e/o lavoro non rientranti nelle definizioni di cui ai punti 1.5 e 1.7

2) RIMBORSO QUOTA SOGGIORNO (Dal giorno di arrivo al giorno di partenza)

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia copre il rimborso della quota di costo del soggiorno, incluse eventuali penali per recesso anticipato, non utilizzata nel caso che l'Assicurato, i suoi familiari (coniuge e/o convivente, figlio/i, fratello/i e sorella/e, genitore/i, suocero/a, genero/i, nuora/e) o il compagno di soggiorno con l'Assicurato soggiornante, siano costretti ad interrompere per:

2.1) rientro sanitario dell'Assicurato per motivi di salute;

2.2) ricovero in ospedale dell'Assicurato che causi l'interruzione del soggiorno;

2.3) rientro anticipato quando l'Assicurato deva rientrare anticipatamente alla sua residenza a causa del decesso di un familiare (come sopra definito) suo o del compagno con lui soggiornante;

2.4) ricovero ospedaliero di un familiare non partecipante al soggiorno, nel limite del 50% dell'importo dovuto a sensi del presente contratto.

Quanto sopra dovuto a o da:

Malattia improvvisa e/o infortunio (per i quali venga documentata clinicamente l'impossibilità ad effettuare il soggiorno) o decesso:

2.5) dell'Assicurato, del coniuge, di un figlio/a, di fratelli e sorelle, di un genitore o di un suocero/a, di un genero o nuora;

2.6) di eventuali accompagnatori purché assicurati ed iscritti al soggiorno insieme e contemporaneamente all'Assicurato. Se gli accompagnatori non sono iscritti al soggiorno insieme e contemporaneamente all'Assicurato, in caso di loro malattia grave ed improvvisa o infortunio, l'Assicurato deve dimostrare che la propria presenza è necessaria;

2.7) Danni materiali che colpiscano beni e/o attività imprenditoriali dell'Assicurato a seguito di incendio o calamità naturali per i quali si renda necessaria ed insostituibile la sua presenza;

2.8) Impossibilità di raggiungere, a seguito di calamità naturali, il luogo di soggiorno;

2.9) Citazione o convocazione in Tribunale davanti al Giudice Penale o convocazione a Giudice Popolare successivamente alla prenotazione del soggiorno;

2.10) Perdita del posto di lavoro a seguito di licenziamento da parte del datore di lavoro;

2.11) Cambio di datore di lavoro con divieto da parte del nuovo datore di lavoro di usufruire delle ferie nel periodo precedentemente "prenotato".

Il rimborso è pari al costo dei giorni mancanti al completamento del soggiorno e si ottiene dividendo il costo totale pagato, al netto della quota di iscrizione, per i giorni di durata del soggiorno. Il giorno in cui l'Assicurato lascia la struttura ricettiva a seguito dell'interruzione del soggiorno a norma del presente articolo si considera facente parte del computo del rimborso e pertanto compreso in garanzia.

ESCLUSIONI

Sono esclusi i rimborsi dovuti a o causati da:

- a) delitti dolosi compiuti o tentati dal Contraente o dell'Assicurato;**
- b) dolo del Contraente, dell'Assicurato, del coniuge, dei genitori e dei figli nonché qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare;**
- c) ubriachezza, abusi di psicofarmaci o uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e sostanze psicotrope da parte dell'assicurato;**

3) ONERI A CARICO DELL'ASSICURATO

Relativamente alla garanzia 1) RIMBORSO PENALE e alla garanzia 2) RIMBORSO QUOTA SOGGIORNO l'indennizzo liquidabile a termini di polizza sarà soggetto all'applicazione di uno scoperto pari al 10% con il minimo di € 70,00 che rimarrà a carico dell'Assicurato.

4) MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO

L'Assicurato deve comunicare per iscritto all'ufficio liquidazione sinistri presso:

GENERALI ITALIA SPA

Agenzia di Ferrara - Corso Giovecca 3 - 44121 Ferrara (FE) - Italia

tel: 0532 215711 – fax 0532 202131

email: agenzia.ferrara.it@generali.com

PEC: ferrara@pec.agenzie.generali.com

la causa dell'annullamento della prenotazione e/o della richiesta di rimborso quota soggiorno possibilmente **entro cinque giorni** dal verificarsi del sinistro.

In caso di rinuncia dovuta a malattia improvvisa o infortunio delle persone indicate all'art. **1-1.1** la comunicazione deve riportare l'indirizzo ove sono reperibili tali persone.

È in facoltà della Società effettuare una visita di controllo entro tre giorni dalla denuncia di sinistro, tramite i propri medici.

L'Assicurato deve inoltre inviare la seguente documentazione anche trasmessa via email e/o telefax:

- dati anagrafici, codice fiscale e recapiti;
- documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia al soggiorno, anche trasmessa via email;
- documentazione attestante il legame tra l'Assicurato e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia;
- in caso di malattia o infortunio, certificato medico attestante la data dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia, la diagnosi specifica e i giorni di prognosi;
- in caso di ricovero, copia completa della cartella clinica;
- certificato di morte in caso di decesso a cura degli eredi;
- ricevute (acconto e/o saldo e/o penale) di pagamento del soggiorno o dell'acconto relativo o di addebito della penale e/o della quota di soggiorno non goduta.

La Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo, verificando contestualmente l'operatività della garanzia, entro quindici giorni dalla consegna della documentazione necessaria da parte del Cliente.

In caso di documentazione incompleta il termine sopra indicato decorrerà dalla data di consegna della documentazione ancora mancante.